

Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3303 ⁽¹⁾.

Criteria attuativi dell'*articolo 102-ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*, introdotto con la *legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi della normativa provinciale.*

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 febbraio 2010, n. 5.

Il Relatore comunica:

l'art. 102-ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), introdotto con la legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, prevede quanto segue:

“1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell'eccezionale situazione di crisi economica in atto, per gli anni 2009 e 2010 la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi a favore dei mutuatari che lo richiedono da parte delle banche convenzionate per l'erogazione di mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e il risanamento dell'abitazione principale, agevolati ai sensi della normativa provinciale. La banca comunica agli enti locali che hanno concesso i contributi le sospensioni disposte.

2. La Provincia può assumere a proprio carico gli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali per i periodi di sospensione nei quali i mutuatari di cui al comma 1 risultino essere beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'*articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)*. La Provincia concede il predetto sostegno economico per la sospensione del pagamento delle rate, salvo le ipotesi di rinegoziazione ai sensi dell'*articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dell'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell'articolo 102-bis di questa legge.*

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'applicazione di quest'articolo.”

Considerato che la Giunta provinciale con Delib.G.P. n. 2216 del 11 settembre 2009 ha approvato la disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'*art. 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)*, è ora possibile disciplinare l'articolo di legge sopra riportato.

A tal fine si propone di stabilire che:

- tutti i mutuatari, beneficiari di contributo su mutuo stipulato per l'acquisto, la costruzione, il risanamento o l'acquisto e risanamento della prima casa di abitazione, previsto dalle normative provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, possono chiedere negli anni 2009 e 2010 alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi. Copia della richiesta inoltrata alla banca va inviata anche all'ente locale competente alla concessione dei contributi sui mutui in materia di edilizia abitativa agevolata;

- la banca comunica, di norma mensilmente, agli enti locali che hanno concesso i contributi le sospensioni disposte;

- i mutuatari, beneficiari di contributo su mutuo stipulato per l'acquisto, la costruzione, il risanamento o l'acquisto e risanamento della prima casa di abitazione, previsto dalle normative provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, se sono beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'*articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13*, a seguito di risposta positiva da parte della propria banca alla richiesta di sospensione della/e rata/e del mutuo agevolato, possono presentare all'ente locale competente alla concessione ed erogazione dei contributi sul mutuo medesimo domanda per il riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali che spettano ai mutuatari medesimi;

- l'ente locale competente ammette le spese preventivate:

* interamente, se si tratta di spese fisse (costi delle procedure bancarie e gli onorari notarili);

* per i periodi in cui il richiedente è titolare dell'intervento di sostegno economico di cui al comma 2 dell'*art. 35 della L.P. n. 13/2007*, se si tratta di spese che variano in base al tempo (interessi per la sospensione del pagamento delle rate);

- l'ente locale competente provvede, relativamente alle spese di cui al precedente allinea, su presentazione della documentazione necessaria alla verifica della spesa effettivamente sostenuta dal mutuatario, a liquidare il contributo spettante;

- la sospensione del pagamento della quota capitale della rata determina la "traslazione" del piano di ammortamento per periodo analogo;

- i mutuatari che hanno rinegoziato il mutuo ai sensi dell'*articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16*, dell'*articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23*, e dell'*articolo 102-bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21*, non hanno diritto in nessun caso al riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate.

Tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- udita la relazione;

- vista la *legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21* ed in particolare l'articolo 102-ter e l'articolo 102-bis;
- vista la *legge provinciale 27 luglio 2007, n. 23, comma 2 dell'art. 35*, e la *legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, art. 53*;
- vista la *legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16*, ed in particolare l'articolo 45;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di stabilire che, ai sensi dell'*articolo 102-ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21*:

) i titolari di mutuo agevolato ai sensi delle norme in materia di edilizia abitativa agevolata per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto e risanamento della casa di abitazione, possono richiedere negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi ⁽²⁾;

b) i mutuatari di cui al precedente punto a) che sono beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'*articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13*, in caso di sospensione delle rate di mutuo, hanno diritto al riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali;

c) i mutuatari che hanno rinegoziato il mutuo ai sensi 45 della *legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dell'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23*, e dell'*articolo 102-bis della legge provinciale n. 21/1992* non hanno diritto in nessun caso al riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate;

2) di stabilire che i titolari di mutuo agevolato ai sensi delle norme in materia di edilizia abitativa agevolata che sono beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'*articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13*, possono presentare domanda all'ente locale competente alla concessione e all'erogazione del contributo sul mutuo, di riconoscimento degli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali, entro 60 giorni dalla data di concessione dell'intervento di sostegno economico o 60 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, se successiva;

3) la struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa agevolata predispone il modulo per la domanda di contributo nella quale il richiedente deve anche dichiarare di essere beneficiario dell'intervento di sostegno economico di cui all'*articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13*;

4) di stabilire che l'ente locale competente alla concessione e all'erogazione del contributo sul mutuo, su richiesta dell'interessato e sulla base di apposito preventivo, dopo le necessarie verifiche anche in merito alla dichiarazione in domanda di cui al precedente punto 3), concede al titolare del mutuo agevolato un contributo pari alle spese fisse (gli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie e agli onorari notarili) per intero e alla quota di interessi sulla rata sospesa relativa ai periodi in cui il richiedente è beneficiario dell'intervento di sostegno economico di cui al comma 2 dell'*art. 35 della L.P. n. 13/2007*;

5) di stabilire che l'ente locale competente provvede, relativamente alle spese di cui al precedente punto 3), all'erogazione al mutuatario dell'importo spettante su presentazione della documentazione necessaria alla verifica della spesa dallo stesso effettivamente sostenuta;

6) di stabilire che la sospensione del pagamento della quota capitale della rata determina la "traslazione" del piano di ammortamento per periodo analogo;

7) di stabilire che ogni banca comunichi, di norma mensilmente, all'ente locale che ha concesso e sta erogando il contributo i nominativi dei mutuatari ai quali è stata concessa la sospensione del pagamento delle rate;

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura negli stanziamenti del capitolo del bilancio di previsione 2010-2012, corrispondente al capitolo 656000 del bilancio di previsione 2009-2011, e di demandare a successivo provvedimento della struttura competente in materia di edilizia agevolata l'adozione del relativo impegno di spesa;

9) nel caso in cui l'ente locale competente alla concessione ed erogazione del contributo per il rimborso delle spese di cui al precedente punto 2) sia un ente delegato ai sensi della *legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21*, lo stesso presenterà alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa agevolata, entro 90 giorni dalla data di concessione del contributo, la relativa richiesta di assegnazione fondi;

10) il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Lettera così sostituita prima dalla *Delib.G.P. 4 febbraio 2011, n. 171* e poi dalla *Delib.G.P. 2 marzo 2012, n. 397*.